



ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE
del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Unità Organizzativa di Supporto
BARI

✉ Viale F.sco De Blasio n. 5 - c.a.p. 70132
☎ 080.582.05.11
Fax 080.531.33.65
C.F. 80054330586
P. IVA. 02118311006

All. C

CAPITOLATO D'ONERI PER

***la fornitura di uno spettrometro di massa ad alta
risoluzione.***

Nome del progetto: *Rete di Laboratori a Sostegno della Ricerca per lo
Sviluppo di "Nuove Tecnologie per la Valorizzazione di
Biomasse Residue del Sistema Produttivo della Regione Puglia"
- RELA-VALBIOR - GARA N. 11 LOTTO 21
C.I.G. : 366092313B - C.U.P.: H31D08000060007*

INDICE

Premessa	pag. 4
----------	--------

CAP. I

OGGETTO DELL'APPALTO – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA - IMPORTO A BASE D'ASTA – CARATTERISTICHE ESSENZIALI/VARIANTI - SVOLGIMENTO DELLA GARA, AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto	pag. 5
Art. 2 – Descrizione sommaria della fornitura	pag. 5
Art. 3 – Importo a base d'asta – Importo contrattuale	pag. 5
Art. 4 – Caratteristiche essenziali per l'accettabilità della fornitura Varianti	pag. 5
Art. 5 – Svolgimento della gara, aggiudicazione, stipula del contratto	pag. 6

CAP. II

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE – LUOGO DI INSTALLAZIONE - GARANZIA - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE- COLLAUDI E VERIFICHE PRELIMINARI

Art. 6 – Caratteristiche tecniche delle attrezzature	pag. 7
Art. 7 – Luogo di installazione della fornitura. Accesso ai locali	pag. 7
Art. 8 – Periodo di garanzia. Responsabilità della Ditta	pag. 7
Art. 9 – Servizio di assistenza tecnica e manutenzione	pag. 8
Art. 10 – Collaudi e verifiche preliminari	pag. 8

Cap. III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 11 – Osservanza di Leggi, Decreti e Regolamenti	pag. 9
Art. 12 - Documenti contrattuali	pag. 9
Art. 13 - Termine per l'ultimazione della fornitura Penale per il ritardo	pag. 9
Art. 14 – Modalità di pagamento	pag. 10
Art. 15 – Obblighi ed oneri a carico della Ditta	pag. 10
Art. 16 - Personale della Ditta	pag. 11

Art. 17 – Invariabilità del prezzo a corpo	pag. 11
Art. 18 – Utilizzo della fornitura prima del collaudo	pag. 11
Art. 19 – Manutenzione fino al collaudo	pag. 12
Art. 20 – Collaudo	pag. 12
Art. 21 - Disciplina del subappalto. Cessione del Contratto	pag. 12
Art. 22 - Risoluzione del Contratto	pag. 13
Art. 23 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	pag. 13
Art. 24 - Divieto di condizioni	pag. 13
Art. 25 – Controversie	pag. 14
Art. 26 – Disposizioni a tutela della riservatezza	pag. 14

Premessa

Il presente Capitolato fissa le norme che regolano l'Appalto per la fornitura di uno spettrometro di massa ad alta risoluzione, nell'ambito del Progetto "Rete di Laboratori a Sostegno della Ricerca per lo Sviluppo di "Nuove Tecnologie per la Valorizzazione di Biomasse Residue del Sistema Produttivo della Regione Puglia" - RELA-VALBIOR. GARA N. 11 LOTTO 21 **C.I.G. : 366092313B - C.U.P.: H31D08000060007**

Gli Elaborati richiamati nel presente Capitolato e messi a disposizione delle Ditte concorrenti definiscono i requisiti minimi prestazionali per una corretta formulazione dell'Offerta da parte delle medesime Ditte.

Nel seguito del presente Capitolato, *l'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche -- UOS di Bari, Viale De Blasio, 5 - 70132 ZI - BARI* verrà indicata con "*Istituto*", mentre la Ditta concorrente/appaltatrice con il termine "*Ditta*".

CAP. I

OGGETTO DELL'APPALTO – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA - IMPORTO A BASE D'ASTA – CARATTERISTICHE ESSENZIALI /VARIANTI - SVOLGIMENTO DELLA GARA, AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e l'installazione di "UNO SPETTROMETRO DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE" necessaria per l'attuazione del progetto RELA-VALBIOR – Unità di Ricerca METEA (AVVISO REGIONE PUGLIA "Invito alla presentazione di proposte progettuali relative alla costituzione di reti di laboratori pubblici di ricerca" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – B.U.R.P. n. 41 del 13 del Marzo 2008) ammesso a cofinanziamento con Determinazione del Dirigente Servizio Industria n. 1396 del 30 Dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 8 del 15 Gennaio 2009.

Art. 2

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA

La realizzazione di cui all'Art. 1 è essenzialmente costituita da:

Implementazione delle potenzialità analitiche della UOS di Bari dell'Istituto con l'acquisizione di uno Spettrometro di massa ad alta risoluzione interfacciabile ad un cromatografo liquido, la cui descrizione dettagliata è riportata nella scheda tecnica (Allegato AT), che qui si intende riportato integralmente e che fa parte integrante del presente Capitolato.

E' onere della Ditta provvedere alla verifica di tutti i dati indicati, di rilevare ogni elemento ritenuto necessario e/o opportuno per la formulazione dell'Offerta, di proporre nella stessa Offerta eventuali attrezzature alternative con caratteristiche **superiori** a quelle riportate nel predetto Allegato Tecnico.

Art. 3

IMPORTO A BASE D'ASTA – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo a corpo a base d'asta della fornitura di cui al presente Capitolato, ammonta ad **€ 134.000,00=** (Euro centotrentaquattromila/00) oltre IVA.

L'importo contrattuale a corpo, è quello rinveniente dall'Offerta presentata dalla Ditta per l'esecuzione della fornitura indicata nell'Art. 2.

Art. 4

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PER L'ACCETTABILITA' DELLA FORNITURA - VARIANTI

Le attrezzature offerte, oltre alle caratteristiche indicate nell'Allegato Tecnico di cui all'Art.2, devono soddisfare quelle di seguito riportate, idonee a garantire:

- * la perfetta rispondenza normativa delle attrezzature in oggetto;
- * facilità di esecuzione degli interventi di manutenzione (ordinaria - straordinaria);
- * la immediata ed economica reperibilità delle eventuali parti di ricambio per un periodo di **anni 5 (cinque)** dalla data di emissione del Certificato di Collaudo;
- * le soluzioni tecnico-costruttive tecnologicamente più avanzate.

Le caratteristiche delle attrezzature indicate dall'*Istituto* nel presente Capitolato e nell'Allegato Tecnico di cui all'*Art.2*, che qui si intendono integralmente riportate, definiscono i requisiti minimi prestazionali da rispettare nella formulazione dell'Offerta da parte delle Ditte e, in caso di aggiudicazione, nell'esecuzione della fornitura. Le Ditte concorrenti possono proporre varianti migliorative alle precitate caratteristiche.

Art. 5

SVOLGIMENTO DELLA GARA, AGGIUDICAZIONE.

Per quanto attiene alle fasi di offerta e di gara, si rimanda alla *Lettera di Invito*, che qui si intende integralmente riprodotta e che fa parte integrante della documentazione relativa al presente appalto.

L'*Istituto* si riserva il diritto di non aggiudicare l'appalto, a proprio insindacabile giudizio, qualora le attrezzature offerte non risultino, all'esame tecnico, rispondenti alle esigenze dell'*Istituto* stesso, senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte delle Ditte partecipanti alla procedura di gara.

L'aggiudicazione è vincolata all'accettazione da parte della *Ditta* prescelta delle eventuali variazioni, che l'*Istituto* ritenga, a suo insindacabile giudizio, necessario introdurre. Variazioni che, peraltro, devono essere limitate alla casistica elencata nell'art. 311 del D.P.R. N. 207 del 5/10/2010, ed apportate dalla *Ditta* medesima all'Offerta. In caso di non accettazione, l'*Istituto* si riserva il diritto di provvedere all'aggiudicazione alla *Ditta* seconda classificata nella Graduatoria di Merito, predisposta in sede di gara, o di non procedere all'aggiudicazione.

L'*Istituto* si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura in presenza di una sola offerta valida.

L'*Istituto*, in virtù dei poteri di autotutela, si riserva la facoltà di: annullare, revocare, sospendere, modificare o non aggiudicare in toto o in parte l'intera procedura di gara in qualsiasi fase della stessa, senza che le Ditte concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere. Alle stesse, in caso di sospensione, revoca o annullamento della gara, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

Nessun compenso per la predisposizione delle Offerte e/o a qualsiasi altro titolo spetta alle Ditte concorrenti.

L'appalto verrà aggiudicato in via provvisoria da una apposita Commissione nominata dal Direttore dell'IRSA.

Si darà avvio alla esecuzione del contratto, per motivi d'urgenza così come previsto dall'art. 11 c. 9 del D. Lgs. N. 163 del 2006, non appena il Direttore dell'IRSA provvederà all'aggiudicazione definitiva.

Relativamente alle operazioni di apertura dei plichi ed alla verifica formale delle documentazioni fornite, nonché, delle buste contenenti le offerte e, delle successive decisioni inerenti la valutazione economica della offerta, sarà redatto apposito verbale.

La Commissione, per l'attribuzione dei punteggi, si avvarrà della seguente suddivisione:

	Punteggio max attribuibile
OFFERTA TECNICA	70p
Corrispondenza ai requisiti di minima di cui all'AT (rif. paragrafi a,b,c,f,g,h e prescrizioni generali)	20p
Prestazioni tecniche superiori rispetto a quanto richiesto dall'AT (es.caratteristiche tecniche migliorative in termini di risoluzione, accuratezza, modalità di acquisizione, soluzioni tecniche hardware, nonché certificazioni, brevetti, etc.)	15p
Sezione Hardware-Software/PC (rif. paragrafi d,e dell'AT)	15p
Comparazione tecnico-economica moduli opzionali	3p
Sezione Servizi correlati (rif. paragrafi f,g,h dell'AT; eventuali servizi aggiuntivi)	5p
Durata della garanzia (oltre il minimo di legge di 12 mesi)	12p
OFFERTA ECONOMICA^(a)	30p
TOTALE	100p

^(a) L'attribuzione dei punteggi per l'offerta economica, avverrà applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio ditta in esame} = 30 * (\text{Offerta più bassa} / \text{Offerta ditta in esame})$$

CAP. II
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE – LUOGO DI INSTALLAZIONE
- GARANZIA- ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE - COLLAUDI E VERIFICHE
PRELIMINARI

Art. 6

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE

Le caratteristiche tecniche delle attrezzature da fornire sono quelle indicate nell'art. 2 del presente capitolato e nell'Allegato Tecnico, che qui si intende integralmente riprodotto. Le caratteristiche delle attrezzature offerte dalle Ditte concorrenti dovranno soddisfare i requisiti di alta qualità e di migliore produzione.

La Commissione aggiudicatrice, potrà valutare positivamente l'offerta di prestazioni tecniche superiori, caratteristiche strumentali e servizi aggiuntivi di interesse della Stazione Appaltante e non compresi nella tabella di cui all'Art. 5.

Le attrezzature devono essere dotate di marcature CE previste dalle specifiche Direttive CEE e richieste dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede, altresì, la dichiarazione di conformità e il libretto d'uso e manutenzione in lingua italiana.

La *Ditta* dovrà altresì rendere disponibile all'*Istituto* manuali ed altra documentazione in lingua italiana e/o inglese.

La *Ditta* aggiornerà e sostituirà, ove necessario, tutti i manuali e la documentazione per l'intero periodo di garanzia di cui all'Art. 8.

Qualora l'*Istituto* rifiuti tutta o parte della fornitura prevista in oggetto, ancorché posta in opera, in quanto, a suo motivato giudizio, non ritiene la stessa di adeguate caratteristiche tecniche e/o qualità e, quindi, non accettabile, la *Ditta*, a sua cura e spese, avrà cura di sostituire con altra attrezzatura che soddisfi le condizioni prescritte.

Art. 7

LUOGO DI INSTALLAZIONE DELLA FORNITURA. ACCESSO AI LOCALI.

Il luogo di installazione delle attrezzature da fornire è l'*Istituto di Ricerca Sulle Acque – UOS di Bari del Consiglio Nazionale delle Ricerche –*, sita in Viale F.sco De Blasio n. 5 – 70132 ZI - BARI

Salvo diversa prescrizione, alla *Ditta* risultata aggiudicataria sarà consentito l'accesso nei modi e nei termini dell'allegato documento preliminare DUVRI, parte integrante del presente capitolato d'onere. Gli eventuali costi a cui la *Ditta* aggiudicataria potrà andare incontro per adeguarsi a qualunque limitazione di accesso o a qualunque procedura di sicurezza definita nell'appalto saranno considerati inclusi nel prezzo del contratto d'appalto.

Art. 8

PERIODO DI GARANZIA
RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Tutte le attrezzature fornite dovranno essere esenti da difetti dovuti a progettazione o difetti di produzione oppure a vizi dei materiali.

La *Ditta* ha l'obbligo di garantire le attrezzature, contro ogni difetto di fabbricazione e/o di funzionamento e/o di installazione, per il periodo di mesi **12 (dodici)** dalla data di emissione del Certificato di Collaudo di cui all'Art. 20.

Pertanto, fino al termine di tale periodo, la *Ditta* deve riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi alle attrezzature, escluse soltanto le riparazioni di danni che non possono attribuirsi al normale utilizzo delle stesse, ma ad evidente imperizia o negligenza degli utilizzatori.

La *Ditta* rimane comunque responsabile della fornitura eseguita nei modi, nei termini ed entro i limiti previsti dal *Codice Civile*

La *Ditta* dovrà impegnarsi a segnalare all'*Istituto* qualunque notizia relativa a richiami in fabbrica del componente/attrezzatura offerto, ovvero di difetti riscontrati dal Produttore, entro **5 (cinque)** giorni dalla sua avvenuta conoscenza.

Art. 9

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione con formula "Full Service" (tutto compreso) dovrà essere garantita per un periodo di almeno **12 (dodici)** mesi, che decorrerà dalla data di emissione del Certificato di Collaudo di cui all'*Art. 20*, su tutte le parti che costituiscono la strumentazione (compresi gli accessori).

La *Ditta* è tenuta a riparare il guasto entro il termine di **5 (cinque)** giorni lavorativi dalla richiesta di intervento, che potrà essere inoltrata tramite fax e/o e-mail, presso il luogo di installazione della fornitura.

Nel caso di impossibilità di ritorno all'operatività, deve essere garantita la riparazione dell'apparato presso la *Ditta*, con oneri di spedizione a carico della *Ditta* stessa; per gli interventi che dovessero prolungarsi oltre i 7 (sette) giorni lavorativi, la *Ditta* si impegna a fornire in sostituzione il componente/attrezzatura con caratteristiche analoghe a quello inviato in assistenza.

Le spese per la spedizione del componente/attrezzatura in assistenza e per la restituzione del componente/attrezzatura all'*Istituto* restano a carico della *Ditta*.

Art. 10

COLLAUDI E VERIFICHE PRELIMINARI

Sulle attrezzature devono essere effettuati, a cura e spese della *Ditta*, i necessari collaudi e verifiche preliminari, al fine di assicurare la piena funzionalità della stessa, in relazione all'uso a cui sono destinate.

Cap. III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 11

OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

La *Ditta* deve attenersi, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capitolato, anche a quelle contenute nei Capitolati Speciali richiamati nell'*Art. 13*.

La *Ditta*, tanto nella formulazione dell'Offerta quanto nell'esecuzione della fornitura, deve osservare le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Norme Tecniche emanati dalle Autorità Nazionali, Regionali e Locali ed attinenti alle attrezzature e, in particolare:

- * il D.L.gs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- * il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 " Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

- * il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/932/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
- * la Legge 15 marzo 1990, n. 46 - "Norme per la sicurezza degli impianti", il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 e il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- * il D.M. 20 febbraio 1992 "Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti".
- * Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- * le Normative Tecniche, a valenza nazionale e/o europea, relative alla realizzazione delle attrezzature;
- * decertificazione prevista dalla legge di stabilità 2012 (legge 183/2011, articolo 15, comma 1).

Art. 12

DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante del Contratto:

- a) il presente Capitolato con l'Allegato Tecnico indicato nell'*Art. 2*;
- b) l'Offerta, gli Elaborati e la Documentazione presentati dalla *Ditta* in conformità alle prescrizioni della *Lettera di Invito*, con le eventuali modifiche concordate in fase contrattuale;
- c) ogni altro documento previsto dalla *Lettera di Invito*.

Art. 13

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA PENALE PER IL RITARDO

Il termine utile massimo per la consegna e la regolare ultimazione di tutta la fornitura resta stabilito in **giorni 30 (trenta)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.

La *Ditta* si assume l'obbligo di comunicare all'*Istituto* la data di consegna effettiva a mezzo fax, almeno 10 (dieci) giorni prima della stessa.

La penale, per ogni giorno di ritardo sul termine contrattualmente stabilito, è fissata nella misura del **2‰** (duepermille) dell'importo contrattuale.

La suddetta penale, in ogni caso, non potrà superare la misura di **1/10** dell'importo contrattuale. Nel caso in cui il ritardo superi il periodo di **giorni 50** (cinquanta) sul termine contrattualmente stabilito, l'*Istituto* si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, adottando ogni provvedimento necessario per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

Art. 14

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato nella misura del 100% dell'importo contrattuale a seguito di emissione del Certificato di Collaudo di cui all' *Art. 20*.

Il pagamento sarà disposto, previa presentazione di regolare fattura e dopo le necessarie operazioni di inventariazione dei beni da parte dell'*Istituto*, così come previsto dalla L. 136/2010 e s. m. i., a mezzo di bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche se non in via esclusiva, ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, che la *Ditta* provvederà a comunicare **entro 7 (sette)** giorni dalla stipula del contratto.

Inoltre, la fattura verrà liquidata solo dietro e previo accertamento della regolarità contributiva della *Ditta*, da effettuarsi mediante interrogazione presso lo Sportello Unico Previdenziale, ad opera dello stesso *Istituto*.

La *Ditta* esecutrice della fornitura si impegna a che l'*Istituto* abbia la possibilità di effettuare le verifiche di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 15

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA *DITTA*

Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato, sono a carico della *Ditta*, intendendosi compensati nell'importo complessivo a corpo indicato nell'Offerta, gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) il rilascio, ad ultimazione dell'installazione e prima del collaudo finale, di seguito elencata documentazione:
 - * bolle di consegna di tutti i materiali installati;
 - * certificati di omologazione "CE" per tutte le apparecchiature che lo richiedano secondo le indicazioni della "Direttiva Macchine";
 - * schede tecniche e depliant illustrativi delle singole apparecchiature installate;
 - * manuali di istruzione delle singole apparecchiature installate in lingua italiana e/o inglese, sia in versione "CD" oppure "DVD" sia cartacea;
 - * schede di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature suddivise per interventi giornalieri, settimanali, mensili, etc.;
- 2) le spese relative alla stipula, bollo copia e stampa del Contratto, copie degli allegati di Contratto, bolli di atti contabili, certificazioni e documenti relativi alla stipula e gestione del Contratto; gli oneri fiscali e tributari su tutte le somme corrisposte quali corrispettivi per l'esecuzione della fornitura ed installazione delle attrezzature;
- 3) la fornitura di copie degli Elaborati di cui all'*Art. 13* nel numero necessario per la stipula del Contratto e per l'espletamento di ogni altra procedura, comunque connessa alla esecuzione della fornitura ed installazione delle attrezzature;
- 4) il rispetto e l'applicazione integrale, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore (applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale), alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- 5) l'esecuzione, presso gli Istituti e Laboratori Ufficiali, di tutte le prove e verifiche che sono ordinate dall'*Istituto* sui materiali utilizzati per le attrezzature, in correlazione a quanto prescritto per i medesimi materiali;
- 6) la messa a disposizione del personale e delle attrezzature necessari per le operazioni di misura, verifica e controllo delle attrezzature;
- 7) l'assistenza al collaudo, a propria cura e spesa, con personale ed attrezzature adeguati in relazione alle prescrizioni indicate dal Collaudatore;
- 8) l'effettuazione di apposito corso di formazione, nei modi e nei tempi stabiliti, per almeno n. 2 unità di personale dell'IRSA;
- 9) la pulizia dei luoghi e delle suppellettili ove dovrà essere installata la fornitura nonché delle vie di transito e di accesso ai locali degli spazi eventualmente interessati al transito o deposito di materiale;

- 10) lo spostamento ed il successivo ripristino in sito dei mobili, suppellettili e quant'altro possa risultare di intralcio alla esecuzione della fornitura, l'adozione di tutte le cautele e prestazioni idonee a prevenire danni alle suppellettili e ai manufatti;
- 11) lo sgombero dei locali, al completamento dell'installazione della fornitura, da materiali, inclusi gli imballaggi, mezzi d'opera ed eventuali impianti di proprietà della *Ditta* aggiudicataria.

ART. 16

PERSONALE DELLA DITTA

La *Ditta* deve provvedere alla esecuzione effettiva della fornitura delle attrezzature con personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità in relazione al tempo utile per l'ultimazione.

La *Ditta* deve osservare e far osservare al proprio personale le Leggi ed i Regolamenti sulla esecuzione della fornitura delle attrezzature.

Art. 17

INVARIABILITÀ DEL PREZZO A CORPO

Nel prezzo complessivo a corpo, indicato dalla *Ditta* nell'Offerta, si intendono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato, negli Elaborati allegati alla medesima Offerta, con le eventuali modifiche richieste dall' Ente in sede di aggiudicazione, e negli altri documenti contrattuali di cui all'*Art. 12*, e, in generale, ogni altro onere, per eseguire la fornitura delle attrezzature in modo perfetto, compiuto, rispondente alla vigente normativa e nel tempo stabilito. Detto prezzo è, pertanto, fisso, invariabile e non soggetto a revisione. Resta inoltre stabilito che il suddetto prezzo a corpo è stato definito ed indicato dalla *Ditta* nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo e delle caratteristiche delle attrezzature da fornire; essa, pertanto, rinuncia a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa, inerenti l'esecuzione della fornitura delle attrezzature.

Art. 18

UTILIZZO DELLA FORNITURA PRIMA DEL COLLAUDO

Dopo l'ultimazione della fornitura, la *Ditta* deve consentire l'utilizzo anticipato, da parte dell'*Istituto*, delle attrezzature, anche prima dell'effettuazione del Collaudo di cui all'*Art. 20*. In tal caso, la presa in consegna della fornitura da parte dell'*Istituto* deve essere preceduta da una verifica provvisoria sulle attrezzature a cura dello stesso, al fine di assicurare la piena funzionalità dell'apparecchio, in relazione all'uso cui sono destinate.

Art. 19

MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO

Fino all'espletamento del Collaudo, di cui all'*Art. 20*, la manutenzione delle attrezzature è a carico della *Ditta*, la quale non ha diritto a corrispettivi di qualsiasi natura, né risarcimenti o rimborsi per ogni onere conseguente.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'ultimazione della fornitura ed il Collaudo, la *Ditta* è garante delle attrezzature, rimanendo a suo esclusivo carico le riparazioni e le sostituzioni che si rendessero necessarie. Durante tale periodo la *Ditta* è tenuta ad effettuare le operazioni di manutenzione con ogni tempestività e cautela, provvedendo di volta in volta alle riparazioni necessarie, senza in alcun modo interrompere il funzionamento dei Laboratori e degli edifici ove le attrezzature sono installate.

Ove la *Ditta* non provvedesse alle riparazioni nei termini prescritti, si procede d'ufficio, ed ogni onere e spesa conseguenti sono posti a carico della *Ditta* stessa.

Art. 20

COLLAUDO

Il Collaudo finale della fornitura sarà effettuato entro giorni 30 (trenta) dall'ultimazione della medesima fornitura, con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione Collaudo.

Il collaudo comprenderà verifiche di tipo qualitativo, quantitativo e finale.

In particolare saranno effettuati, in contraddittorio fra le parti, i test sul funzionamento delle singole componenti fornite e si verificherà la rispondenza delle stesse con le specifiche tecniche offerte in sede di gara. In ogni caso, l'*Istituto* potrà effettuare i test che considererà necessari allo scopo di verificare che la fornitura soddisfi i requisiti.

Se la fornitura o qualunque componente di essa non superasse il collaudo ovvero la *Ditta* riconosca che le apparecchiature non sono in accordo con le specifiche tecniche delle forniture e installazioni in opera, fermi restando i diritti già acquisiti dall'*Istituto*, la *Ditta* dovrà mettere a disposizione senza nessun addebito, aggiuntivo e/o sostitutivo, ciò che si rendesse necessario per mettere la fornitura in condizioni di passare i test.

Qualora il nuovo collaudo dovesse risultare nuovamente negativo, l'*Istituto* potrà dichiarare la risoluzione del contratto, e procedere alla aggiudicazione della gara alla *Ditta* seconda classificata nella *Graduatoria di Merito*. In tal caso la nuova assegnazione avverrà in danno al primo aggiudicatario, con conseguente imputazione del danno subito.

Art. 21

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto di subappaltare l'esecuzione complessiva della fornitura.

La *Ditta* deve indicare nell'Offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità della *Ditta* e potrà essere posta in essere nei limiti di quanto previsto dalla Legge 19/03/90, n. 55, previa autorizzazione.

Non è consentita alcuna forma, totale o parziale, di cessione del contratto, salvo quanto previsto all'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto negli articoli precedenti, l'*Istituto* si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) sospensione della fornitura per fatto della *Ditta*;
- b) frode nella esecuzione del contratto;
- c) stato di inosservanza della *Ditta* aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- d) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di Legge speciali e generali di cui al presente Capitolato;
- e) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- f) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- g) reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura;

- i) reiterati ritardi delle consegne e nell'effettuazione di consegne parziali, nonché delle eventuali sostituzioni;
- j) cessione dell'Azienda, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della *Ditta* aggiudicataria.

In tali circostanze l'*Istituto* potrà dichiarare risolto il Contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, anticipata a mezzo fax, e comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 23

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'*Istituto* è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della *Ditta* nell'esecuzione del Contratto, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.

La *Ditta* risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, collaboratori, ausiliari in genere e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

A tal scopo la *Ditta* aggiudicataria dovrà essere in possesso, prima dell'inizio della esecuzione della fornitura, di idonea polizza di assicurazione per Responsabilità civile verso terzi.

Art. 24

DIVIETO DI CONDIZIONI

Qualunque clausola, condizione e disposizione riguardante l'Offerta e, comunque formulata, in contrasto con il presente Capitolato si intende nulla e come non apposta. In ogni caso, qualora vi sia contrasto fra i documenti facenti parte integrante del Capitolato, vale la clausola più favorevole per l'*Istituto*.

Art. 25

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere durante e/o dopo l'esecuzione della fornitura, viene esclusa la competenza arbitrale.

Pertanto, in caso di controversia l'azione potrà essere proposta davanti al Giudice competente, a norma delle disposizioni del vigente Codice di Procedura Civile.

Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Bari.

Art. 26

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'*Istituto* provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'*Istituto*, ivi incluso la partecipazione alla gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità, tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'*Istituto* medesimo.